

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5438 del 11/11/2020
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DITTA BALDINI ANDREA E DEBORA SNC. ATTIVITÀ: DISTRIBUZIONE CARBURANTE CON AUTOLAVAGGIO E LOCALE BAR SVOLTA IN COMUNE DI ZIANO P.NO (PC), LOC. SAN PELLEGRINO N. 322
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5579 del 11/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno undici NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 – DITTA BALDINI ANDREA E DEBORA SNC  
ATTIVITÀ: DISTRIBUZIONE CARBURANTE CON AUTOLAVAGGIO E LOCALE BAR SVOLTA IN COMUNE DI ZIANO P.NO (PC), LOC.  
SAN PELLEGRINO N. 322

### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del dpr n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

#### Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta BALDINI ANDREA E DEBORA SNC (C. FISC. 01571380334), trasmessa dal SUAP del Comune di Ziano Piacentino in data 7/03/2020 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 37638 del 9/3/2020, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "*distribuzione carburante con autolavaggio e locale bar*" da svolgersi nello stabilimento sito in Ziano P.no, Loc. San Pellegrino n. 322, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione allo scarico (**S1**) di acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
  - comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 per quanto attiene all'impatto acustico;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 53461 del 10.4.2020;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e acquisita al prot. Arpaee n. 60111 del 24/4/2020, n. 98703 del 9/7/2020, n. 138938 del 28/9/2020, n. 138949 del 28/9/2020 e n. 149320 del 16/10/2020;

**Considerata** l'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice scarichi, dalla quale risulta che:

- presso l'insediamento è presente uno scarico di acque reflue industriali, recapitante in pubblica fognatura, costituito da:
  - acque reflue industriali, non contenenti sostanze pericolose, derivanti dall'attività di autolavaggio, trattate mediante un sistema di depurazione della Ditta POZZOLI Depurazione S.r.l., modello NEUTRABio C/1500/2 (portata massima di esercizio pari a 6 mc/h), costituito da un sedimentatore fanghi modello NEUTRASed 5000, un separatore oli modello NEUTRApre 1000 ed un filtro percolatore aerobico modello NEUTRABio 1500;
  - acque di prima pioggia, provenienti dal dilavamento del piazzale scoperto (superficie pari a circa 1400 mq) di pertinenza del distributore carburanti, trattate mediante un impianto della Ditta POZZOLI Depurazione S.r.l., modello DEV + NEUTRAcom15/3000, dimensionato per il trattamento di superfici fino a 2500 mq;
  - acque reflue domestiche, generate dal servizio igienico e dal bar, che vengono depurate mediante una fossa Imhoff ed un degrassatore della Ditta POZZOLI Depurazione S.r.l., modello NEUTRAtip 2/200;
- le linee di raccolta delle acque sopra indicate confluiscono, prima dell'immissione in pubblica fognatura, in un unico pozzetto identificato come S1 (sulla planimetria Rev2 09/2020), che presenta una differenza di quota rilevante rispetto alla tubazione sottostante che raccoglie tutti gli scarichi prima dell'immissione in pubblica fognatura;
- le acque meteoriche delle coperture e le acque di seconda pioggia, recapitanti nello stesso pozzetto S1, non necessitano di specifica autorizzazione;

**Considerato** che:

- con nota prot. n. 127469 del 7/09/2020 è stato chiesto al Comune di Ziano Piacentino, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. 3/99, il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di che trattasi in pubblica fognatura;
- il suddetto Comune non ha dato riscontro alla richiesta dell'autorizzazione sopracitata e pertanto, in base a quanto disposto dall'art. 17-bis comma 2 della L. 241/1990, la stessa si intende acquisita;
- con nota prot. RT013827-2020-P del 29/07/2020, trasmessa per conoscenza anche ad Arpa e acquisita agli atti prot. n. 109861 del 30/07/2020, il gestore del Servizio Idrico Integrato IRETI spa ha rilasciato al Comune di Ziano P.no il parere di conformità contenente le prescrizioni stabilite dal Regolamento per la Gestione della Fognatura per lo scarico in pubblica fognatura della ditta Baldini Andrea e Debora Snc;
- con nota prot. 142994 del 6/10/2020, trasmessa per conoscenza anche ad Arpa, il Servizio Territoriale di Arpa e ha rilasciato al Comune di Ziano P.no parere favorevole con prescrizioni per lo scarico in pubblica fognatura della ditta Baldini Andrea e Debora Snc;

**Rilevato** che il Servizio Territoriale di Arpa, constatato che il pozzetto identificato come **S1** (sulla planimetria Rev2 09/2020), presentando una differenza di quota rilevante rispetto alla tubazione sottostante che raccoglie tutti gli scarichi prima dell'immissione in pubblica fognatura, non risulta idoneo a garantire un corretto campionamento per caduta del reflu globale, nel succitato parere prot. 142994/2020 ha impartito in particolare la seguente prescrizione:

*“entro 45 giorni dal rilascio dell'AUA dovrà essere realizzato un idoneo pozzetto atto ai prelevamenti di legge. Tale pozzetto dovrà:*

- *consentire un'agevole campionamento per caduta;*
- *essere sempre accessibile;*
- *essere posizionato all'interno della proprietà e subito a monte del punto di immissione nella rete fognaria pubblica”;*

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**Visti** gli artt. 103 del D.L. 18 del 17/03/2020, convertito in Legge il 24/04/2020, e 37 del D.L. n. 23 del 08/04/2020, convertito in Legge il 5/06/2020, che hanno disposto la sospensione dei termini ordinatori o perentori, endoprocedimentali e finali, nei procedimenti amministrativi;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpa nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

**DISPONE**

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta BALDINI ANDREA E DEBORA SNC (C. FISC. 01571380334), con sede legale in Ziano P.no, Loc. San Pellegrino n. 322, per l'attività di "distribuzione carburante con autolavaggio e locale bar" da svolgersi nello stabilimento sito in Ziano P.no, Loc. San Pellegrino n. 322, comprendente i seguenti titoli abilitativi:
  - art. 3, comma 1 lett. a) DPR 59/2013 - *autorizzazione agli scarichi* di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per lo scarico (**S1**) di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
  - art. 3, comma 1 lett. e) DPR 59/2013 – comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
2. **di stabilire** che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità del gestore del Servizio Idrico Integrato IRETI spa di cui alla nota prot. RT013827-2020-P del 29/07/2020, acquisito con prot. n. 109861 del 30/07/2020, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (**allegato 1**);
3. **di impartire** altresì, oltre alle prescrizioni per lo scarico come dettagliate nel citato parere IRETI spa di cui alla nota prot. RT013827-2020-P del 29/07/2020, le seguenti:
  - a) **entro 45 giorni** dal rilascio dell'AUA la ditta dovrà realizzare un idoneo pozzetto, atto ai prelievi di legge, il quale dovrà:
    - consentire un'agevole campionamento per caduta;
    - essere sempre accessibile;
    - essere posizionato all'interno della proprietà e subito a monte del punto di immissione nella rete fognaria pubblica,
  - b) dell'avvenuta realizzazione del pozzetto di cui al punto precedente dovrà esserne data comunicazione al Comune di Ziano Piacentino, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, allegando una nuova planimetria della rete fognaria con l'indicazione del pozzetto in questione e la relativa sezione;
  - c) lo scarico delle acque reflue industriali rispetti costantemente, nel pozzetto atto ai campionamenti di legge di cui al punto a), i limiti previsti dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 al D.Lgs. n. 152/06 e succ. mod. int., per gli scarichi in acque superficiali;
  - d) l'area interessata dall'impianto di depurazione venga mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile;
  - e) i pozzetti posti sulle linee di scarico (in particolare quello atto ai prelievi di legge) siano sempre accessibili e consentano un'agevole campionamento per caduta dei reflui;
  - f) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di depurazione, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza;
  - g) al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa dovranno essere asportati periodicamente i fanghi e gli oli provenienti dai sistemi di depurazione, i filtri oleoassorbenti dovranno essere puliti o sostituiti con regolarità;
  - h) la rete fognaria dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione, si dovrà provvedere, pertanto, con opportuna frequenza allo svuotamento dei materiali sedimentati. Lo smaltimento dei rifiuti di risulta dei sistemi di trattamento dei reflui nonché di pulizia della rete fognaria, dovrà avvenire mediante Ditte debitamente autorizzate e gestiti secondo gli adempimenti previsti dalla Normativa vigente in materia di rifiuti;
  - i) parimenti, per ottenere una buona efficienza depurativa del sistema di trattamento delle acque reflue domestiche, si dovrà provvedere periodicamente alla rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo del degrassatore nonché all'espurgo dei fanghi nella fossa Imhoff;
  - j) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax), al Comune di Ziano Piacentino, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
  - k) deve essere preventivamente comunicata al Comune di Ziano Piacentino, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;
4. **di fare salvo che:**
  - i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle

condotte fognarie dello stabilimento devono essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;

#### **6. di dare atto che:**

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Ziano Piacentino, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Ziano Piacentino;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

#### **Si rende noto che:**

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**